PIANO INTERNO IN CASO DI VARIAZIONE O CESSAZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO UTILIZZATI PER I CONTRATTI FINANZIARI

Premessa

Dal 1° gennaio 2018 è applicabile il Regolamento UE 2016/1011 dell'8 giugno 2016 in materia di indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento (c.d. "BMR- Benchmarks Regulation").

Gli strumenti finanziari sono definiti all'art. 3 comma 1, n. 16) del BMR come qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE (MiFid II) per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione di cui all'art. 4, comma 1, punto 24, della MiFid II, o che è già negoziato in una sede di negoziazione oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'art. 4, comma 1, punto 20), della stessa direttiva. Il BMR contiene disposizioni riguardanti la rilevazione, la diffusione e l'utilizzo da parte degli Enti vigilati, tra i quali banche e intermediari finanziari (Cfr. art. 3, comma 1, n. 17 BMR) di indici di riferimento, intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento o un contratto finanziario. Il suo ambito applicativo si estende dunque sia agli strumenti finanziari che ai prodotti bancari che comportano la concessione di credito.

Con riferimento ai prodotti bancari, l'art. 3, paragrafo 1, n. 18 del Regolamento, identifica i contratti finanziari come i contratti di credito rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (CCD) e del credito immobiliare ai consumatori (MCD), circoscrivendo in tal modo il proprio ambito applicativo a queste sole tipologie di finanziamento. Si rammenta come rientrino in tali fattispecie anche le aperture di credito e gli sconfinamenti sul conto corrente ai consumatori.

Il Regolamento contiene disposizioni rivolte a tre categorie di soggetti:

- fornitori di indici di riferimento (Cfr. art. 3, comma 1, n. 2 BMR), cioè degli Enti che controllano la fornitura di un indice di riferimento in termini di raccolta dei dati, loro lavorazione e determinazione dell'indice;
- contributori di dati (Cfr. art. 3, comma 1, n. 9 BMR), cioè i soggetti e gli intermediari vigilati che segnalano periodicamente ai fornitori di indici di riferimento i dati utilizzati per la determinazione degli indici stessi;
- Enti vigilati, tra i quali rientrano le Banche e gli altri Intermediari finanziari vigilati.

In ottemperanza alle disposizioni normative sopra indicate, è redatto il seguente "Piano interno" per il caso di cessazione o sostanziale variazione di un indice di riferimento utilizzato per la parametrizzazione di un contratto finanziario, ad esempio dei contratti di finanziamento a tasso indicizzato, tar quelli soggetti alle Direttive europee sopra citate.

Il suddetto piano interno viene applicato anche ai Clienti non consumatori.

PIANO INTERNO

1. Rilevazione dell'evento di variazione sostanziale o di cessazione indice	Per "variazioni sostanziali" non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro bensì, piuttosto, le c.d. "modifiche rilevanti" ("material changes") della metodologia per la determinazione dell'indice. Con cessazione si intende, invece, il venire meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.
2. Individuazione dell'indice di riferimento alternativo	La scelta dell'indice di riferimento alternativo è effettuata, ove presente, in conformità con le tabelle sotto riportate. L'indicazione preventiva degli indici alternativi o sostitutivi è presente dove sia stata "possibile e opportuna" la loro individuazione, effettuata dalle unità interne competenti sulla base delle condizioni normative e di mercato vigenti al momento della redazione del presente piano interno. In generale, anche nella scelta degli indici di riferimento alternativi, la Banca si attiene alle disposizioni del BMR: "Le entità sottoposte a vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36" (art. 29 BMR). L'art. 36 del BMR disciplina il contenuto del c.d. "Registro degli amministratori e degli indici di riferimento", istituito presso l'ESMA e tempestivamente aggiornato, pubblicamente accessibile via web. La scelta dell'indice alternativo di riferimento è possibilmente effettuata riflettendo la natura e la struttura, nonché la diffusione sul mercato, dell'indice che ha subito l'evento della cessazione o variazione sostanziale. La scelta dell'indice alternativo Tasso BCE al tasso Euribor è da ricercarsi nelle seguenti motivazioni: • il Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali (ORP) è il tasso di interesse corrisposto dalle banche quando assumono prestiti dalla medesima BCE per la durata di una settimana, e viene definito una volta ogni sei settimane. Di conseguenza, la frequenza regolare del suo aggiornamento e l'accessibilità al pubblico, lo rende uno dei migliori indici alternativi a quelli generalmente utilizzati dalla Banca. Senza contare che già oggi tale indice è utilizzato per stabilire il tasso di interesse di uno dei prodotti di mutuo della Banca, dimostrandone la proficua e sperimentata applicabilità ai prodotti soggetti alle norme sul credito immobiliare ai consumatori ed altresì sul credito ai consumatori. A ciò si aggiunga l'evidente affidabilità e professionalità dell'Amministratore di tale indice di riferimento, che offre inoltre la garanzia di potere contare sulla determinazione dell'indice anche in una prospettiva temporale di lunga durata, che rappresenta uno dei principali obiettivi perseguiti con la

	predeterminazione di indici alternativi a quelli che in futuro potrebbero venire meno. • Il Tasso BCE rappresenta il valore indicizzato che le banche sono tenute a pagare quando prendono in prestito del danaro dalla BCE. I tassi di interesse interbancari come ad esempio l'Euribor sono sensibili alle variazione del tasso BCE.Per le motivazioni sopradescritte, il tasso di interesse della BCE costituisce un valido indice di riferimento sostitutivo degli attuali tassi Euribor applicati sui contratti di credito. La procedura relativa alle azioni da intraprendere in caso di variazioni o cessazione di un indice di riferimento è integrata nel presente documento.
3. Approvazione e deliberazione dell'indice alternativo	L'indice sostitutivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione
4. Comunicazione alla clientela della variazione dell'indice di riferimento	La Banca comunica l'indice sostitutivo al Cliente secondo le modalità di comunicazione scelte dal cliente stesso per l'invio della corrispondenza relativa al rapporto contrattuale.
5. Applicazione dell'indice sostitutivo al contratto interessato	Ordinariamente, la sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.

INDICI DI RIFERIMENTO ALTERNATIVI

Attuale indice di riferimento	Emittente / Amministratore Indice di riferimento attuale	Possibili indici alternativi	Emittente / Amministratore Indice di riferimento sostitutivo
EURIBOR 1 MESE 360	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee)	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali	Banca Centrale Europea (BCE)
EURIBOR 1 MESE 360 M. MESE PREC.	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee)	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali	Banca Centrale Europea (BCE)
EUR.1 M/360 MEDIA M.CORR	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee)	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali	Banca Centrale Europea (BCE)
EURIBOR 3 MESI 365	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee)	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali	Banca Centrale Europea (BCE)
EURIBOR 3 MESI 360	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee)	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali	Banca Centrale Europea (BCE)
EUR.3 M/360 MEDIA M.CORR	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee)	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali	Banca Centrale Europea (BCE)
EUR.3 M 360 MEDIA M.PREC	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee)	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali	Banca Centrale Europea (BCE)
EURIBOR 6 MESI 360	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee)	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali	Banca Centrale Europea (BCE)
EURIBOR 6 MESI 360 ARR. 0,05 SUPERIORE	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee)	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali	Banca Centrale Europea (BCE)
EURIBOR 6 MESI 360 2 GG. ANTECEDENTI	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee)	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali	Banca Centrale Europea (BCE)
EURIBOR 6 MESI 365	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee)	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali	Banca Centrale Europea (BCE)

EURIBOR 6 MESI 360 M. MESE PREC	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee)	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali	Banca Centrale Europea (BCE)
EURIBOR 1 ANNO 360	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee)	Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali	Banca Centrale Europea (BCE)
Tasso BCE sulle operazioni di rifinanziamento principali	Banca Centrale Europea (BCE)	Euribor 6 mesi 360	E.M.M.I. (European Money Markets Institute) - Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor Panel Steering Commitee)

Per quanto riguarda i Clienti già titolari di rapporti interessati dall'applicazione della disciplina BMR, è stata inviata comunicazione di rinvio alla consultazione del presente documento, messo a disposizione sul sito della Banca sul sito www.bancasantangelo.com.

Il presente piano interno è applicato per il caso in cui il contratto di credito non preveda, ad origine, un indice di riferimento alternativo, o nell'eventualità in cui anche quest'ultimo cessi o registri l'evento della "variazione sostanziale".

Il presente piano è oggetto di costante monitoraggio e aggiornamento interno, nonché di verifica di coerenza degli indici di riferimento utilizzati o richiamati.

PALERMO 04/11/2020

BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.c.p.A.

ITER OPERATIVO IN CASO DI CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DI UNO O PIU' INDICI UTILIZZATI

Attività	**Funzione aziendale**
Rileva la dismissione o la variazione sostanziale di uno o più indici di riferimento.	U.B. Privati / UB Finanza
Valuta ed identifica l'indice/gli indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe far riferimento per la sostituzione, indicando il motivo per cui tali indici rappresentano valide alternative.	U.S. Risk Management
Analizzano il risultato dell'analisi con l'identificazione dell'indice/degli indici di riferimento alternativi.	U.B. Privati congiuntamente con U.S. Risk Management
Sottopone la proposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.	US Organizzazione
Valuta e approva la proposta.	Consiglio di Amministrazione
A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, cura la pubblicazione di un avviso sul sito della Banca con l'indicazione degli indici che verranno dismessi o sostanzialmente modificati e cura l'invio a tutti i clienti interessati di una specifica comunicazione, dando indicazione dell'indice/i di riferimento alternativo a cui far riferimento per la sostituzione, indicando il motivo per cui tali indici rappresentano valide alternative.	US Organizzazione
Aggiorna il sistema informativo, la contrattualistica, la documentazione di trasparenza sostituendo gli indici dismessi/variati con i nuovi indici di riferimento	US Organizzazione